

Modalità di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

In particolare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I grado.

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- partecipazione alle prove di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI;
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio e fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti. Considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

Nella nota si evidenzia che **non è più previsto il voto di comportamento** e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto inferiore a 6/10.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva e per l'ammissione all'Esame di Stato

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione, il Consiglio di Classe, sulla base di:

1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;
3. di una visione olistica della persona

valuta l'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento **parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

- a) andamento didattico nell'arco dell'anno scolastico con particolare riferimento ai progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- b) profitto nelle diverse discipline;
- c) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- d) atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- e) situazioni certificate di disabilità;
- f) situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno a seguito di adattamento dei programmi di insegnamento al Piano Didattico Personalizzato;

- g) condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- h) costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- i) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- j) dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- k) acquisizione di un metodo di studio;
- l) del grado di maturazione dimostrato;
- m) idoneità ad affrontare le prove d'esame;
- n) validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non possono tuttavia apparire **più di 3 insufficienze**. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base.

Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo.
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità
- (tutoraggio tra pari);
- pausa didattica;
- recupero delle competenze di base con corsi di recupero organizzati nell'ambito del progetto PON sull'inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.

La valutazione degli alunni con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il voto sintetico decimale in ambiti disciplinari complessi (*DLgs 62/17-Art.6*).

Criteri per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta a maggioranza.

La non ammissione si concepisce:

- **come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.**

Tenuto conto delle condizioni e premesse precedentemente esposte, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora presenti quattro o più materie insufficienti.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- assenze superiori a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs.59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del Consiglio di Classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.

I criteri di non ammissione vanno comunque correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, alle eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, come precedentemente sottolineato, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni all'albo della Scuola.